



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 8/GST del 29 ottobre 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 19/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 19/10/2025 UNITED BOYS ACADEMY - ACADEMY POSILLIPO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD United Boys Academy, relativo alla gara in epigrafe del 19.10.2025, valevole per il Campionato Under 19 Regionale - girone D - con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Academy Posillipo Calcio per avere quest'ultima utilizzato nella gara oggetto di ricorso un calciatore, Sig. Laurato Giuseppe (1.12.2009), in posizione irregolare. Premesso che: ^ la società ricorrente United Boys Academy proponeva ricorso direttamente non presentando preannuncio di ricorso; lo stesso, a parere di questo giudice, può essere valutato in quanto non vi era lesione del diritto di difesa per la resistente società Academy Posillipo Calcio atteso che, la stessa, aveva la possibilità di presentare memorie difensive che comunque non proponeva (in questi termini cfr. Corte di Giustizia Federale, C.U. n.211/CGF, 20 marzo 2013). Esperiti gli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC – LND, rilevato che: ^ il calciatore Laurato Giuseppe risultava essere tesserato per la resistente Academy Posillipo Calcio a far data dal 17.10.2025; ^ la gara oggetto di ricorso si disputava in data 19.10.2025. Tanto premesso e rilevato, PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto ed omologare il risultato di 2 - 8 in favore della società resistente Academy Posillipo Calcio acquisito sul TDG, rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per tutti gli altri provvedimenti disciplinari già adottati precedentemente. Dispone addebitarsi il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL 20/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 20/10/2025 U.S. POSEIDON 1958 - CALCIO CAMPAGNA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Calcio Campagna, relativo alla gara in epigrafe del 20.10.2025, con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società resistente ASD US Poseidon 1958 per avere quest'ultima, nella gara di Campionato Under 19 Regionale - girone I - utilizzato numero quattro calciatori in posizione irregolare. La società ricorrente, infatti, segnalava che i calciatori: Verderame Christian (28.03.2006), Ferro Antonio (12.10.2009), Diallo Zakaria (12.08.2008) e Francione Pasquale (30.08.2007) fossero stati impiegati dalla società resistente ASD US Poseidon 1958 pur non essendo regolarmente tesserati per la stessa. La società resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ il calciatore Verderame Christian risultava tesserato per la società ASD US Poseidon 1958 dal 5.09.2025 e il calciatore Francione Pasquale risultava tesserato per la società ASD US Poseidon 1958 dal 19.10.2025 gli

stessi, pertanto, prendevano regolarmente parte alla gara oggetto di ricorso; ^ sia il calciatore Ferro Antonio, sia il calciatore Diallo Zakaria, risultavano tesserati per la resistente società ASD US Poseidon 1958 a far data dal 24.10.2025 e, quindi, in una data successiva a quella nella quale si disputava la gara oggetto di ricorso ovvero il 20.10.2025. PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Calcio Campagna e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in danno della società resistente ASD US Poseidon 1958; ^ squalificare per una giornata effettiva il calciatore Ferro Antonio della società ASD US Poseidon 1958; ^ squalificare per una giornata effettiva il calciatore di Diallo Zakaria della società ASD US Poseidon 1958; ^ squalificare per una giornata effettiva il Sig. Giuseppe Daniele, dirigente della società ASD US Poseidon 1958 firmatario della distinta di gara; ^ ; ^ infliggere l'ammenda di euro 300,00 alla società ASD US Poseidon 1958; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone la restituzione del contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria

Gara del 20/10/2025 PICCOLO STADIO RED LIONS - U.S. FAIANO 1965

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società US Faiano 1965, relativo alla gara in epigrafe, valevole per il Campionato Under 19 Regionale -girone H - con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Piccolo Stadio Red Lions per avere quest'ultima utilizzato un calciatore, Sig. Lansari Othman (6.06.2008), in posizione irregolare. Il predetto calciatore, partecipava alla gara oggetto di ricorso come assistente dell'arbitro. La società resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ il calciatore Lansari Othman risultava svincolato dalla società ASD Alfaterna dall'1.07.2025 e, pertanto, non risultava essere tesserato per la società resistente ASD Piccolo Stadio Red Lions; ^ il predetto calciatore Lansari Othman prendeva parte alla gara oggetto di ricorso come assistente dell'arbitro che, come stabilito dalla regola numero sette del Regolamento del Giuoco del Calcio, è in posizione attiva al gioco. PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società US Faiano 1965 e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in danno della società ASD Piccolo Stadio Red Lions; ^ squalificare il calciatore Lansari Othman della società ASD Piccolo Stadio Red Lions per una gara effettiva; ^ squalificare il Sig. Ferraro Roberto, dirigente responsabile della società ASD Piccolo Stadio Red Lions per una gara effettiva; ^ comminare la ammenda di euro 300,00 alla società nonché la penalizzazione di un punto in classifica alla ASD Piccolo Stadio Red Lions. Dispone non incamerarsi il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 PICCOLO STADIO RED LIONS
VEDI DELIBERA

Euro 300,00 U.S. POSEIDON 1958
VEDI DELIBERA

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

FERRARO ROBERTO	(PICCOLO STADIO RED LIONS)	GIUSEPPE DANIELE	(U.S. POSEIDON 1958)
-----------------	----------------------------	------------------	----------------------

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LANSARI OTHMAN	(PICCOLO STADIO RED LIONS)	DIALLO ZAKARIA	(U.S. POSEIDON 1958)
FERRO ANTONIO	(U.S. POSEIDON 1958)		

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

GARE DEL 20/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 20/10/2025 EMANUELE TROISE - NUOVA NAPOLI NORD

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il preannuncio di ricorso proposto dalla società ASD Nuova Napoli Nord, relativo alla gara in epigrafe, rilevato che allo stesso faceva seguito la proposizione di ricorso da parte della predetta società la quale, però, in spregio della normativa codicistica (cfr. art. 67, co.1 e co. 2 CGS), ometteva di notificare lo stesso alla società resistente, ASD Emanuele Troise che, peraltro, rappresentava con una nota detta circostanza all'Ufficio del Giudice sportivo. PQM delibera: ^ dichiarare il ricorso improcedibile e disporre l'omologazione del risultato di 3 - 2 acquisito sul TDG in favore della società ASD Emanuele Troise, rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per tutti i provvedimenti disciplinari già adottati. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Francesco Zaccaria

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 5 novembre 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Pubblicato in NAPOLI il 29 ottobre 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**